
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 04.05.2020

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Assunzione ed erogazione del servizio

Il Comune assume l'impianto e l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma delle vigenti leggi statali, regionali e provinciali.

La gestione del servizio può essere gestita direttamente dal Comune o affidata da quest'ultimo a terzi, secondo le procedure di legge. Nel caso di affidamento a un terzo, quest'ultimo è denominato Gestore. In caso contrario il soggetto Gestore coincide con il Comune.

Il Gestore può operare ricorrendo ad altre società per l'erogazione delle attività commerciali, come meglio precisato al successivo art. 6, nonché appaltando a terzi specifiche attività.

Il Gestore adotta ed aggiorna una Carta del Servizio Idrico, con la quale determina gli standard minimi di qualità tecnico-commerciale di erogazione del servizio nei confronti degli utenti finali. La Carta del Servizio idrico è pubblicata nel sito istituzionale del Gestore.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente il servizio erogato per mezzo degli impianti di proprietà del Comune ovvero di proprietà del Gestore e da quest'ultimo adibiti al pubblico servizio.

Oltre al presente regolamento, il Gestore osserverà le norme di legge, di regolamento e gli atti amministrativi cogenti in materia, vigenti e sopravvenuti.

ART. 2

Vigilanza igienico-sanitaria

La sorveglianza igienica sul servizio si attua mediante due tipi di controlli:

-controlli interni:

- effettuati dal Gestore per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante analisi chimico – batteriologiche (i punti di prelievo dei campioni da controllare e la frequenza dei campionamenti sono concordati con l'Azienda Sanitaria Provinciale e riportati nel Piano di Autocontrollo del Gestore, salvo che per campionamenti straordinari da effettuarsi ovunque emerga una problematica puntuale da analizzare); per l'effettuazione dei controlli il Gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con altri gestori di servizi idrici e/o con laboratori qualificati allo scopo; i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione e comunicati all'Azienda Sanitaria Provinciale;

-controlli esterni:

- effettuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge.

Art. 3

Servizi amministrativi e contabili

Le attività di natura amministrativa e contabile sono affidate al Gestore, cui spetta l'erogazione del servizio in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 4

Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto di interesse pubblico è affidata al Gestore, sulla base di apposito contratto di servizio, il quale provvederà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità nella erogazione del servizio. Il Gestore deve conservare e aggiornare la documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile (es. Fascicolo Integrato di Acquedotto) in merito alle caratteristiche delle condutture dell'acquedotto e dei principali manufatti.

Eventuali interruzioni, sospensioni o limitazioni del servizio, dovuti alla necessità di eseguire interventi di manutenzione sugli impianti, ovvero a guasti e ad altre cause esterne, non imputabili al Gestore, non daranno luogo ad indennizzi di sorta a favore degli utenti.

ART. 5

Manutenzione degli impianti e nuove realizzazioni

Le operazioni riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e le eventuali nuove realizzazioni, saranno eseguite dal Gestore, direttamente o avvalendosi di terzi operatori, o dal Comune nel rispetto delle rispettive competenze fissate nel Contratto di Servizio o attraverso privati in attuazione di Piani di Lottizzazione o altri strumenti urbanistici che prevedono la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico di privati, previa verifica tecnica con il Gestore e secondo gli standard tecnici definiti da quest'ultimo.

ART. 6

Attività commerciali

Il Gestore, in espressione del principio di libertà organizzativa ad esso riconosciuta in via generale, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Comune e dei terzi, circa il corretto funzionamento del servizio stesso, può affidare ad altri operatore economici l'erogazione dei servizi commerciali.

Pertanto le attività comprese nell'ambito dei servizi commerciali possono essere eseguite dal citato operatore, fermo restando il rispetto della Carta del Servizio Idrico adottata dal Gestore e le condizioni contrattuali in essere con gli utenti.

Le attività afferenti ai servizi commerciali possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipula contratto di somministrazione;
- gestione dei subentri \ voltore \ disdette del contratto di somministrazione
- addebito di spese e tasse sul contratto di somministrazione
- fatturazione dei corrispettivi di somministrazione ed accessori
- riscossione dei corrispettivi di somministrazione ed accessori
- emissione dell'ordine di interruzione del servizio per morosità
- ricalcolo consumi per indicazioni erronee dei contatori e/o altre cause approvate
- gestione attività di sportello e servizio telefonico gratuito.

Le indicazioni relative all'operatore responsabile dei servizi commerciali, e le loro variazioni, saranno rese note all'utente all'atto della stipula del contratto, nonché nelle bollette relative al servizio, ovvero mediante comunicazioni specifiche.

Art. 7

Usi dell'acqua

L'acqua potabile, previa misurazione al contatore, verrà erogata per uso domestico e per gli altri usi di seguito elencati.

Sono istituite le seguenti categorie d'uso della fornitura:

Uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e relative pertinenze, purché servite da medesimo contatore, quali cantine, cortili, anditi...;
Uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici; in particolare si considera destinata per uso non domestico l'acqua utilizzata per uso industriale – artigianale (piccole industrie, allevamenti, ecc. e uso potabile degli addetti), commerciale (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.), per cantieri edili (fornitura temporanea) e per usi non specificati nelle altre categorie (da specificare in sede di richiesta di fornitura, ad es. per idranti antincendio, escluso l'uso irriguo);
Uso pubblico	utenze pubbliche quali fontane, antincendio; per annaffiamento di strade, orti e parchi pubblici e di lavaggio delle fognature;
Uso per abbeveramento bestiame	si considera l'acqua utilizzata per il solo abbeveramento del bestiame degli allevamenti in genere, con esclusione di usi collegati e complementari, quali il lavaggio di macchine per la mungitura, la pulizia delle stalle, ecc.

Le suddette categorie potranno essere modificate, e potranno altresì essere istituite nuove categorie, con provvedimento del Comune assunto nel contesto delle determinazioni annuali in materia tariffaria, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.

E' vietato usare l'acqua potabile per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nel contratto di fornitura. L'effettivo impiego dell'acqua può essere accertato in qualsiasi momento dal Gestore.

Non potrà essere concesso l'uso di acqua potabile per uso irriguo.

E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare o revocare o limitare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio o altri gravi motivi di interesse pubblico (es. siccità \ carenza idrica).

In ogni caso l'erogazione per gli usi domestici ha priorità rispetto alle altre categorie d'uso.

TITOLO II – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

ART. 8

Distribuzione dell'acqua per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- 1) le fontane pubbliche;
- 2) le bocche antincendio (idranti) installate con derivazione diretta dalla rete dell'acquedotto pubblico e posizionati sul suolo pubblico o privato, comunque riconosciute di uso pubblico;
- 3) le bocche di annaffiamento di strade, orti pubblici e di lavaggio delle fognature.

Per gli usi di cui ai punti 1) e 3), le erogazioni avvengono di norma previa misurazione, mentre l'erogazione di cui al punto 2) è eseguita senza contatore.

Il prelievo d'acqua dagli impianti per usi pubblici di cui al presente articolo è riservato:

- A. per le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, esclusivamente alle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- B. per le bocche antincendio, esclusivamente per spegnimento incendi, salvo diverse disposizioni per casi particolari da parte del Comune o del Gestore (es. per riempimento autobotte).

ART. 8.1

Fontane pubbliche

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontane appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d'acqua disponibile e al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.

Il Gestore può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno o sospenderla, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio, da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua.

Il Gestore potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua potabile soltanto mediante le fontane pubbliche, sospendendo, in tutto o in parte, le erogazioni fatte ai singoli utenti.

L'erogazione alle fontane potrà inoltre essere sospesa nella stagione invernale.

Chi usufruisce dell'acqua delle fontane è obbligato:

- 1. a porre i recipienti in modo che il deflusso dalla fontana sia libero e la bocca di uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- 2. a non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

Chi usufruisce dell'acqua delle fontane ha l'assoluto divieto di:

- 1. attingere acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici, comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso quali tubazioni e/o canalizzazioni;
- 2. attingere o derivare acqua dalle fontane pubbliche mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- 3. attingere o deviare o derivare acqua dalle fontane pubbliche per usi non domestici, come innaffiare orti, giardini ecc., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc; dai divieti di cui sopra sono esclusi i lavori realizzati in diretta amministrazione dal Comune o dal Gestore.

ART. 8.2

Bocche antincendio (idranti)

Per i servizi antincendio pubblici o privati comunque riconosciuti di uso pubblico, il Gestore, su incarico del Comune, provvede alla installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto.

Le bocche da incendio possono anche servire per l'innaffiamento stradale.

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, il Gestore ha facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese agli altri utenti o anche le fontane pubbliche, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore degli utenti.

ART. 8.2.1

Bocche da incendio private

Il Gestore può autorizzare l'esecuzione di speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio ad uso privato, da installarsi all'interno della proprietà privata.

Tali derivazioni devono essere realizzate nel rispetto delle stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per la realizzazione delle altre derivazioni, con posa di idoneo misuratore previa stipulazione di contratto specifico per la categoria d'uso.

Alla richiesta di allaccio l'utente dovrà allegare il progetto dell'impianto antincendio che preveda un idoneo disconnettore e dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti, nonché comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Gestore.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Gestore un sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio rompendo i sigilli esclusivamente nei casi di incendio o comunque nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Gestore entro 48 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

La tubazione dell'allacciamento per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, all'inizio della proprietà privata, di una saracinesca, che sarà lasciata aperta sigillata, onde tenere la conduttura interna sotto la pressione d'esercizio dell'acquedotto.

L'utente che volesse collaudare il suo impianto antincendio dovrà chiedere preventivamente al Gestore la necessaria autorizzazione; il Gestore, ove richiesto, presenzierà alle prove di funzionamento, addebitando all'utente i relativi costi d'intervento come da prezziario in uso.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche incendio private.

TITOLO III – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USI PARTICOLARI

ART. 9

Forniture temporanee

In casi speciali (impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.), il Gestore potrà concedere l'esecuzione di allacciamenti temporanei, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che lo stesso ritenesse opportuno dettare.

In tali casi potranno altresì essere stabilite dal Gestore condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfettario di somministrazione, da corrispondere anticipatamente.

TITOLO IV – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ALLE UTENZE PRIVATE

ART. 10

Soggetti titolari del contratto di fornitura

La fornitura di acqua potabile è contrattualizzata con i proprietari o i conduttori di stabili o immobili (nel secondo caso previa esibizione della delega o del nulla osta del proprietario) preesistenti o in costruzione, previa presentazione del titolo edilizio.

L'acqua fornita ad una unità immobiliare dovrà servire ad uso esclusivo di questa: è, quindi, vietato all'utente di estendere il servizio ad altri immobili o altre unità immobiliari di sua proprietà o di proprietà di terzi.

ART. 11

Limiti di erogazione della fornitura

L'acqua potabile verrà fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto pubblico e compatibilmente con le esigenze del servizio generale. Il Gestore, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, anche se dovute all'esecuzione di interventi di manutenzione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile, il Gestore ne darà tempestiva notizia al Comune ed agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

ART. 12

Riserva di accettazione delle richieste di allacciamento

L'accettazione delle domande di allacciamento è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo precedente, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in ossequio alle vigenti norme dei regolamenti d'igiene e del servizio comunale di fognatura. E' inoltre subordinata alla presenza della rete di acquedotto sulla via pubblica di accesso allo stabile o immobile.

Il Gestore si riserva la facoltà di non eseguire l'allacciamento o, se già eseguito, di interrompere la fornitura, in ogni tempo, qualora emergessero irregolarità dei predetti impianti di smaltimento o di scarico. Analoga facoltà è riservata al Gestore qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero. In tal caso l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento danni.

ART. 13

Punto di consegna

L'acqua viene somministrata all'utente al contatore, la cui posa è subordinata alla stipula del relativo contratto di fornitura con il Gestore o con l'operatore da questi incaricato.

ART. 14

Tariffe

Le tariffe di somministrazione, per i diversi usi previsti dal presente regolamento, sono determinate annualmente dall'Organo comunale competente, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella provincia di Trento. La relativa delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

ART. 15

Tariffe agevolate

E' facoltà del Comune stabilire tariffe agevolate per particolari categorie di utenze utilizzate per perseguire scopi istituzionali, assistenziali e di beneficenza.

ART. 16

Domanda di nuovo allacciamento d'utenza

Per ottenere una nuova fornitura dell'acqua il proprietario (o suo delegato) deve presentare richiesta di allacciamento nonché provvedere alla stipula del contratto di fornitura con il Gestore o con l'operatore da quest'ultimo incaricato.

La domanda di nuovo allacciamento di utenza va rivolta direttamente al Gestore presso gli sportelli dello stesso o tramite apposita funzionalità web messa a disposizione dal Gestore.

A fronte di tale domanda di allacciamento il Gestore effettua un sopralluogo con il richiedente, predispone il preventivo per il contributo a fondo perduto per la realizzazione del nuovo allacciamento, che comprenderà tutte le opere necessarie, compresa la predisposizione del punto di consegna "staffa", a cui sarà successivamente collegato il nuovo contatore, che sarà messo in opera e attivato solamente a seguito della stipula del contratto di fornitura.

Il preventivo dovrà riportare con chiarezza il costo delle opere necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, che sarà stabilito sulla base di un prezzario approvato dal Gestore e pubblicato sul proprio sito istituzionale, ivi compreso il ripristino dei manti stradali bituminosi (come da prescrizioni dell'ente proprietario della strada).

Gli scavi, i rinterri ed eventuali opere murarie inerenti agli allacciamenti verranno predisposti ed eseguiti dal Gestore nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite.

Su espressa richiesta ed a fronte di oggettive motivazioni, quali la pre-esistenza di un cantiere in corso, i lavori di scavo e rinterro per la posa delle tubazioni possono essere eseguiti dal richiedente, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di provvedere, con oneri a proprio carico, a tutti gli incombeni relativi alla gestione del cantiere.

L'accettazione espressa del preventivo costituisce condizione necessaria per dare inizio ai lavori.

Il Gestore indicherà al richiedente la data presunta di inizio dei lavori; in ogni caso, l'inizio lavori sarà subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti (da acquisire a cura del Gestore) ed alla concessione di eventuali permessi di passaggio delle tubazioni su proprietà private che dovessero risultare necessari (da acquisire a cura del richiedente).

Qualora, infatti, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà privata, dovrà essere presentata dal richiedente la liberatoria degli aventi titolo per la posa ed il mantenimento della tubazione sui fondi medesimi ovvero, se richiesta dal Gestore, la costituzione della servitù di acquedotto e di passo e ripasso per l'esercizio delle opere di manutenzione, secondo le specifiche di volta in volta determinate dal Gestore.

In mancanza di detti adempimenti, il Gestore avrà titolo a non realizzare l'allacciamento e dovrà in tal caso restituire il contributo eventualmente già pagato.

L'erogazione dell'acqua avverrà solo successivamente alla stipula del relativo contratto di somministrazione.

Il Gestore predispone eventuali schemi di allacciamento-tipo.

ART. 17

Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per cause non imputabili al Gestore, la spesa effettiva-risultasse superiore a quella preventivata, il Gestore notificherà il consuntivo, con le relative motivazioni, all'interessato, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire prima della stipula del contratto di somministrazione.

TITOLO IV – SPECIFICHE TECNICHE RETI E IMPIANTI D'UTENZA

ART. 18

Definizioni di rete e di impianti

Definizioni:

Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, accumulo, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza, seguendo un tracciato longitudinale.

a) Per "**impianto di derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) ed il punto di consegna della fornitura individuato dal Gestore, seguente un tracciato trasversale rispetto alla rete di distribuzione principale.

L'impianto di derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il gruppo di misura dell'utenza (questo incluso), composto da saracinesca-contatore-valvola di ingresso a monte del contatore-valvola di uscita con valvola di non ritorno a valle del contatore-giunto dielettrico, ubicato in apposito pozzetto sulla proprietà privata, in prossimità del confine con la proprietà pubblica o, in subordine, su proprietà pubblica (strada comunale) in prossimità del confine con la proprietà privata, salvo impedimento oggettivo che ne giustifichi l'ubicazione in locale idoneo all'interno delle pertinenze dell'utente.

La diramazione dell'allacciamento è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune o del Gestore.

Si precisa che i pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente, cui gravano gli oneri di manutenzione e pulizia. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Gestore, sono a carico dell'utente.

II. impianto interno comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il gruppo di misura, come sopra descritto (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori privati (questi compresi).

ART. 19

Rete di distribuzione - Esecuzione lavori e manutenzioni

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Gestore, secondo quanto previsto nel contratto di servizio in essere con il Comune.

Il Gestore potrà eseguire ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di rete di distribuzione.

Per gli stabili situati in strade non ancora o solo parzialmente provviste di condutture, ove non sia già prevista, negli atti di programmazione degli investimenti del Gestore, sottoposti alla approvazione del Comune in sede di approvazione delle tariffe, la realizzazione di corrispondenti nuove infrastrutture, il Gestore potrà realizzare comunque l'ampliamento a proprie spese fino a 10 metri per ciascuna nuova utenza prevista nella richiesta, previo accertamento della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. Per la parte eccedente, il relativo costo sarà sopportato dal richiedente, fermo restando che la proprietà delle opere realizzate rimarrà in capo al Gestore.

ART. 20

Nuovi impianti di derivazione di utenza

Le spese di realizzazione di un nuovo impianto esterno dalla condotta di rete fino al punto di consegna fornitura ("staffa") sono a carico del Gestore, salvo il versamento del contributo di allacciamento a carico del richiedente, secondo apposito prezzario approvato dal Gestore.

L'**impianto esterno** è messo in opera dal Gestore secondo i criteri tecnici stabiliti dal medesimo, sia nella parte su suolo pubblico, sia nell'eventuale parte su suolo privato. Rimane a cura e spese del richiedente l'eventuale ripristino del terreno (manto erboso) e/o l'eventuale ripristino di pavimentazioni preesistenti, su proprietà privata, nonché le eventuali opere murarie necessarie.

L'**impianto interno** è sempre a carico del proprietario o dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché eventuali impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti in materia.

ART. 21

Interventi di manutenzione, modifica e rifacimento degli impianti di derivazione di utenza

Gli interventi di manutenzione, rifacimento, spostamento e/o potenziamento delle derivazioni di utenza su richiesta dell'utente, sono realizzate dal Gestore, previa verifica di compatibilità tecnica da parte di quest'ultimo, a spese dell'utente stesso.

Gli interventi di riparazione, manutenzione, rifacimento, spostamento e/o potenziamento delle derivazioni di utenza (compresi eventuali spostamenti del punto di consegna della fornitura), decisi dal Gestore in funzione delle esigenze del servizio pubblico, sono a carico del Gestore per la parte ricadente su proprietà pubblica e dell'utente sulla parte ricadente su proprietà privata.

Gli adeguamenti dell'impianto interno, conseguenti alle predette operazioni, sono sempre a carico dell'utente e dovranno essere eseguiti entro sei mesi dalla comunicazione del Gestore. In mancanza, il Gestore potrà sospendere l'erogazione al preesistente punto di consegna, avendola garantita presso il nuovo punto di consegna.

ART. 22

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

Qualora in taluni periodi la disponibilità idrica dell'acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usi non domestici, al fine di garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici.

Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora tali variazioni siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti sia in forma scritta diretta ovvero a mezzo di avvisi pubblici affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione, eventualmente anche mediante la posa di idonea autoclave. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch'esse a cura e carico degli utenti.

ART. 23

Esecuzione nuovo allacciamento e successiva manutenzione – impianto esterno

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna ("staffa"), saranno eseguite esclusivamente a cura del Gestore, sotto la propria responsabilità e con le modalità da esso stabilite, in conformità alle regole dell'arte, della buona tecnica ed alle normative applicabili. Le caratteristiche tecniche dell'allacciamento saranno stabilite dal Gestore, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di allaccio. Nel caso in cui in relazione all'effettivo consumo tali caratteristiche risultassero in futuro insufficienti, su richiesta dell'utente il Gestore provvederà alla sostituzione della tubazione con altre aventi diverse caratteristiche, con spese a carico dell'utente sempre che il consumo dell'impianto privato non corrisponda alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Sono sempre a carico dell'utente gli interventi da eseguire all'interno delle aree di proprietà privata.

Questa disposizione si applica anche a tutti gli allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

L'eventuale tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione (con spese a carico dell'utente). Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti a cause attribuibili all'utente, saranno imputati a quest'ultimo.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente o del terzo nell'interesse del quale si rendono necessarie.

Eventuali tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, devono essere lasciati a vista e mantenuti accessibili.

E' comunque in facoltà del Gestore apportare a proprie spese, in ogni momento, modifiche alle opere di allacciamento, dandone preavviso almeno ventiquattro ore prima all'utente interessato, qualora si rendesse necessario sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 24

Recupero dell'allacciamento – impianto esterno

In caso di risoluzione del contratto di somministrazione o di dismissione dell'impianto esterno, trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del Gestore, tutto quanto costituiva l'allacciamento si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.

Il Gestore, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, pervenuta entro sei mesi dalla risoluzione del contratto di somministrazione o dalla dismissione, provvederà a rimuovere l'impianto esterno ricadente su proprietà privata, a spese dell'utente o del richiedente.

In assenza di richiesta, il Gestore è, tuttavia, libero di provvedervi ugualmente. In quest'ultimo caso, però, le spese, comprese quelle per il ripristino, sono a carico del Gestore.

ART. 25

Manomissioni dell'allacciamento - impianto esterno

E' assolutamente proibito all'utente di manomettere, manovrare, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni o altre analoghe operazioni agli apparecchi, tubazioni od altri accessori formanti l'allacciamento – impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Gestore potrà modificare l'impianto di propria competenza in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere all'utente il rimborso di tutte le spese

relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

ART. 26

Responsabilità sull'allacciamento – impianto esterno.

L'utente è responsabile, quale comodatario, di quanto appartiene al Comune o al Gestore e destinato all'erogazione del servizio, e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ed analoghe fattispecie, di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché l'allacciamento, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente custoditi e riparati dagli agenti esterni.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni a ciò dovuti. Nel caso di alloggiamento del gruppo di misura all'interno delle pertinenze dell'utente, quest'ultimo ne assume gli obblighi di custodia e di protezione dal gelo o da possibili manomissioni.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere all'allacciamento, l'utente dovrà darne immediato avviso al Gestore, che provvederà ai provvedimenti del caso.

I costi di tali interventi saranno addebitati all'utente qualora ricadano su proprietà privata o comunque se riconducibili a negligenze di quest'ultimo.

ART. 27

Esecuzione e manutenzione dell'allacciamento – impianto interno

L'utente non può installare o far installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni a monte del contatore, per esigenze specifiche che non possono essere risolte sull'impianto interno e previamente concordate con il Gestore, di riduttori di pressione o impianti autoclave o similari restano a carico dell'utente, che dovrà provvedere altresì alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti a qualsiasi causa imputabili.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono di competenza dell'utente o del proprietario.

Il Gestore si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono sempre a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori (nel caso di utenze antincendio) e valvole di non ritorno.

Nell'esecuzione degli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le norme applicabili ed acquisire la dichiarazione di conformità da installatori a ciò abilitati.

ART. 28

Responsabilità verso terzi – impianti interni

Il Gestore non assume alcuna responsabilità, né nei confronti dell'utente, né verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da perdite di acqua o altre cause originatesi negli impianti interni, ovvero da cause attribuibili alla collocazione e/o esercizio dei medesimi.

TITOLO V – APPARECCHI DI MISURAZIONE

ART. 29

Apparecchi di misurazione

La marca ed il tipo del contatore sono scelti dal Gestore, a suo giudizio insindacabile.

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Gestore nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Il contatore deve essere piombato col sigillo del Gestore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente con la periodicità stabilita dal Gestore. Deve essere garantita comunque almeno una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore se posizionato all'interno all'edificio, il Gestore offre all'utente almeno uno strumento di comunicazione dell'autolettura. In assenza anche di quest'ultima in tempo utile per la fatturazione periodica, procede all'imputazione dei consumi sulla base di stime in funzione dei dati storici di consumo in suo possesso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

I contatori sono di proprietà del Comune o del Gestore, il quale ne stabilisce le caratteristiche tecniche in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della richiesta di allacciamento.

E' facoltà del Gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

ART. 30

Collocazione del contatore

Il contatore verrà collocato dal Gestore nella posizione che il Gestore riterrà più opportuna e conveniente ed indicata nel preventivo di allacciamento di cui al precedente art. 16.

In ogni caso il contatore dovrà trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Come detto, nei casi eccezionali dov'è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, il locale contatore dovrà essere collocato non appena all'interno del locale di pertinenza, riducendo al minimo indispensabile il tracciato delle tubazioni dell'impianto esterno dentro l'edificio.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente ed i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale di materiale idoneo.

Il Gestore può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo alla sospensione, anche senza preavviso, dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, salva ogni altra azione anche penale, che possa competere al Gestore.

ART. 31

Manutenzione del contatore

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Gestore è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

ART. 32

Suddivisione dei contatori

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un unico allacciamento – impianto esterno.

E' ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati, quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà censita o per la loro particolare destinazione, possano, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell'edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.

Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari, dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare, a meno che vi ostino oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico afferenti l'edificio servito, tali da rendere impossibile l'installazione dei misuratori singoli. L'installazione di contatori singoli è obbligatoria in ogni caso per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

Ogni utenza, perciò, deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere una saracinesca di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Gestore.

ART. 33

Spostamento, sostituzione e rimozione contatori

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi, spostati o sostituiti esclusivamente dal Gestore per mezzo dei suoi incaricati.

Dell'intervento viene dato, di norma, preavviso all'utente, salvo nei casi di urgenza, di comprovate ragioni tecniche ovvero di interventi di sostituzione massiva programmati dal Gestore.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi rapporti a cura del Gestore, sottoscritti dagli incaricati del Gestore medesimo e dall'utente, se presente. Tali rapporti devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Quando il Gestore ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre la rimozione e lo spostamento, anche senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere. Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause ad esso imputabili.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Gestore lo ha collocato.

Per ogni operazione sul contatore eseguita su richiesta dell'utente, il Gestore potrà addebitare all'utente la relativa spesa.

ART. 34

Funzionamento difettoso del contatore

Qualora l'utente ravvisasse l'arresto o un evidente malfunzionamento del misuratore, dovrà segnalare prontamente il fatto al Gestore che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la sostituzione del misuratore e disporrà, se del caso, i relativi ricalcoli dei consumi d'acqua, secondo le proprie procedure interne.

Nei casi di manomissione del contatore, imputabile all'utente, il Gestore procederà a ricostruzione d'ufficio dei consumi, stimandoli secondo criteri tecnici plausibili.

ART. 35

Controllo misuratori

Il Gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, ha diritto di chiedere la verifica dell'efficienza del contatore; il Gestore, su richiesta scritta, dispone le opportune verifiche (se possibile in loco con laboratorio mobile o, diversamente, presso laboratorio esterno con la sostituzione del misuratore).

Qualora le verifiche confermassero l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e della sostituzione del misuratore saranno a carico del Gestore, che provvederà altresì in ordine ai conseguenti ricalcoli dei consumi d'acqua, secondo proprie procedure interne.

Se diversamente la verifica comprovasse il corretto funzionamento del contatore (entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente in materia), il Gestore addebiterà le spese di verifica all'utente secondo il prezzario fissato dal Gestore, reso noto all'utente in sede di richiesta della verifica.

ART. 36

Lettura dei contatori

La lettura dei contatori viene eseguita dagli incaricati del Gestore almeno una volta ogni dodici mesi o più spesso, se il Gestore lo riterrà necessario, anche indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.

L'utente si impegnerà a permettere sempre, al personale incaricato munito di distintivo o di tessera di riconoscimento, il libero accesso ai locali contatori al fine della lettura o per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio. Il Gestore potrà chiedere l'auto lettura dei contatori da parte dell'utente, mettendo a disposizione di quest'ultimo almeno una modalità per la comunicazione della stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

Obbligatorietà

Il presente regolamento vincola tutti gli utenti ed il Gestore. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto. Le norme del regolamento prevarranno, in caso di difformità, su quelle del contratto di somministrazione.

ART. 38

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 39

Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è in via esclusiva quello di Trento.

ART. 40

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ART. 41

Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto al Gestore, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico.

Il Gestore predisporrà apposita procedura per la gestione dei reclami concernenti consumi ritenuti anomali.

ART. 42

Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal regolamento o dal contratto, o che comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune o del Gestore, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, e della rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui al Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali; salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i..

ART. 43

Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune o al Gestore.

Per il recupero di tali spese, si attua la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. In ogni caso il rimborso di tali spese può essere imposto con la normale procedura giudiziaria ordinaria configurandosi nella fattispecie la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del C.C.

ART. 44

Risparmi idrici

Nel contesto delle iniziative volte a razionalizzare l'impiego delle risorse idriche, favorendo il risparmio d'acqua potabile negli usi quotidiani, per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno essere utilizzate strumentazioni tecnologiche adatte a limitare l'erogazione dei flussi d'acqua potabile.

La riduzione delle erogazioni dovrà concretizzarsi mediante la posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- cassette per gli sciacquoni dei wc dotate di doppio contenitore d'acqua, di capacità differenziata;
- miscelatori a basso consumo con erogatori dotati di frangigetto.

ART. 45

Utilizzazione acque piovane

Nel contesto della realizzazione degli impianti idrici interni alle abitazioni è consentita la realizzazione di impianti separati per l'utilizzazione delle acque piovane. Tali impianti potranno essere realizzati per garantire l'esercizio esclusivamente di wc e macchine lavatrici e annaffiamento orti e giardini.

ART. 46

Emergenze idriche

Al fine di prevenire l'emergenza idrica il Gestore dovrà periodicamente monitorare sia le portate delle sorgenti sia il livello delle falde dei pozzi.

Nel caso di scarsità d'acqua al Gestore è riservata la facoltà di provvedere all'approvvigionamento d'emergenza mediante autobotti oppure mediante il prelievo da altri pozzi o da altre sorgenti, previa verifica della qualità dell'acqua ed autorizzazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Nel caso di lievi inquinamenti microbiologici, risultanti dagli esiti delle analisi interne routinarie, il Gestore previo coordinamento delle iniziative con i tecnici dell'Azienda che ha effettuato le analisi, provvederà alla manutenzione della rete ed impartirà le istruzioni opportune per far rientrare la qualità dell'acqua entro i parametri stabiliti. L'intervento straordinario si concluderà con la ripetizione delle analisi che dovranno avere esito favorevole.

ART. 47

Variazione del regolamento

Il presente regolamento, e le successive eventuali modificazioni, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e del Gestore.

ART. 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che lo approva.
